

	Allegato "A" all'atto n.7823 della raccolta	
	STATUTO	
	Art. 1) Denominazione	
	E' costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (di	
	seguito denominato Codice del Terzo Settore), una Associazione,	
	denominata, fino a quando non sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale	
	degli Enti del Terzo Settore (c.d. "RUNTS") "SAFNAT- PANEAC " e poi, una	
	volta iscritta nel RUNTS " " SAFNAT-PANEAC APS ".	
	L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS (Codice del terzo	
	Settore), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura	
	primaria o secondaria.	
	Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio	
	possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività	
	dell'Associazione.	
	Art. 2) Durata	
	L'associazione ha durata illimitata.	
	Art. 3) Sede	
	L'Associazione ha sede nel comune di Napoli alla Via Generale D'Ambrosio	
	2 Bis.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune sono di	
	competenza del Consiglio direttivo, non costituiscono modificazioni dello	
	Statuto ma devono comunque essere comunicate agli Uffici Competenti.	
	Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici	
	direttivi ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali,	
	produttive e direzionali, comunque denominate.	

	L'Associazione opera prevalentemente sul territorio nazionale con	
	particolare insistenza nella Regioni del Sud Italia.	
	Art. 4) Scopo, finalità ed Attività.	
	L'associazione, quale missione Evangelica Cristiana, che persegue	
	unicamente scopi di solidarietà sociale per la promozione dello sviluppo	
	Religioso e sociale nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli e regionale	
	della Campania, non ha finalità di lucro.	
	Nello svolgimento di tale attività l'Associazione perseguirà l'istruzione e la	
	formazione di giovani nelle materie religiose nonché l'organizzazione e	
	gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, della pratica del	
	volontariato .	
	L'associazione, quindi, persegue lo scopo religioso di proclamare e vivere il	
	Cristianesimo dei tempi apostolici, in conformità agli insegnamenti	
	dottrinali delle Sacre Scitture e di recuperare ad una dignità di vita integra	
	chiunque a causa del peccato si trovi in una condizione degradante.	
	L' associazione inoltre afferma la necessità di un Ministero spirituale e di	
	attività culturale di natura carismatica, che prescindendo dai tradizionali	
	schemi organizzativi e gerarchici, si allacci direttamente alle norme vigenti	
	nelle comunità Cristiane dei primi secoli.	
	L' associazione per il suo scopo si ripropone di chiedere e di ottenere il	
	riconoscimento amministrativo come Ente di culto.	
	L'associazione svolge la sua attività anche servendosi di attrezzature	
	mobili, di camion, autobus, camper, roulottes, furgoni, tende e quant'altro	
	occorrente allo scopo di:	
	a) Portare il Vangelo in ogni città e paese Italiano, per mezzo di	

	riunioni, incontri, dibattiti, lettura e musica sotto la tenda, in strada e nei	
	locali pubblici. Al riguardo l'associazione stamperà e distribuirà	
	gratuitamente opuscoli, libri e periodici di informazione, oltre a pasti,	
	vestiario e quant'altro necessari al compimento dello scopo;	
	b) Addestrare e preparare uomini e donne al discepolato Cristiano	
	onde servire più efficacemente il Signore nel campo di missione in Italia;	
	c) Svolgere un'assistenza sociale presso disadattati ed emarginati,	
	prendendo contatto con loro, rieducandoli alla responsabilità sociale ed al	
	servizio altruistico verso gli altri bisognosi.	
	L'associazione Safnat-Paneac allo scopo di raggiungere le fasce sociali più	
	degradate e sofferenti, installerà il campo mobile e le attrezzature	
	occorrenti nelle località più bisognose delle città dove si svolgerà l'attività	
	di solidarietà sociale e di contatto diretto con i bisognosi. Per un migliore	
	servizio di assistenza sociale sarà sentito il parere tecnico degli organismi di	
	volontariato e di aiuto sociale locali con i quali si lavorerà in maniera	
	complementare ed integrativa durante il tempo di permanenza in loco.	
	L'associazione promuoverà e sosterrà dei programmi culturali, concerti,	
	proiezioni, mostre didattiche previa autorizzazione degli organi competenti	
	nelle scuole, ospedali, caserme ed altre strutture pubbliche e private allo	
	scopo di offrire una adeguata ed efficace opera di prevenzione e di	
	sensibilizzazione verso i grandi mali che affliggono la società quali la	
	violenza, l'abuso di alcool, droga, la criminalità, il razzismo.	
	L'associazione trae le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della	
	propria attività di evangelizzazione e solidarietà, tramite libere e spontanee	
	offerte da parte delle chiese evangeliche italiane, contributi di privati,	

	contributi degli aderenti, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti	
	da convenzioni. Ed inoltre da entrate derivanti da attività sussidiarie di	
	natura commerciale e produttive, artigianali ed artistiche finalizzate	
	sempre al mantenimento ed al sostentamento della propria causa sociale.	
	Tra i quali la distribuzione dei libri e letteratura Cristiana effettuata ai	
	visitatori e sostenitori. Inoltre l'associazione potrà ricevere donazioni di	
	varia natura, quali: beni mobili e immobili, beni alimentari e di vestiario e	
	tutto quanto altro potrà essere considerate idoneo al raggiungimento degli	
	scopi preposti.	
	d) Addestrare e preparare uomini e donne al discepolato cristiano	
	onde servire piu' efficacemente il signore nel campo di missione in italia	
	e) Svolgere una assistenza sociale presso disadattati ed emerginati,	
	prendendo contatto con loro, rieducandoli alla responsabilita' sociale ed al	
	servizio altruistico verso gli altri bisognosi; l'associazione allo scopo di	
	raggiungere le fasce sociali piu' degradate e sofferenti, installera' il campo	
	mobile e le attrezzature occorrenti nelle localita' piu' bisognose delle citta'	
	dove si svolgera' l'attivita' di solidarieta' sociale e di contatto diretto con i	
	bisognosi. per un migliore servizio di assistenza sociale sara' sentito il	
	parere tecnico degli organismi di volontariato e di aiuto sociale locali con i	
	quali si lavorera' in maniera complementare ed integrativa durante il	
	tempo di permanenza in loco.	
	Art. 5) Associati	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere	
	inferiore al minimo richiesto dalla legge.	
	Il termine associati indica i soggetti che condividendo i principi emergenti	

	dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al	
	perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne	
	sono l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente	
	alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti	
	dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della	
	democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le	
	persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e	
	secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti	
	e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di svolgere la propria	
	attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretto e di contribuire alle necessità	
	economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota	
	associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere	
	eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione;	
	partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma	
	di attività; essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;	
	prendere visione dei bilanci; consultare i libri associativi (libro degli	

	associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio	
	Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà	
	l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne	
	copie ed estratti a spese dell'Associazione, in conformità di quanto indicato	
	al successivo articolo 17.	
	Art. 6) Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività	
	dell'opera di volontari.	
	Ai volontari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un contributo	
	simbolico annuale di sostegno per l'Associazione da determinarsi con	
	apposita delibera del medesimo Consiglio Direttivo.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta (e pertanto spontaneamente)	
	svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo	
	personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono	
	essere iscritti in un apposito Registro.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di	
	Amministrazione.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	

	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro	
	retribuito con l'associazione.	
	Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato	
	che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro le malattie e gli infortuni	
	connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 7) Ammissione degli Associati	
	Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed, entro i limiti di legge	
	(ovvero a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per	
	cento del numero delle organizzazioni di volontariato) altri Enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità che l'Associazione	
	si propone, s'impegnino a partecipare alle attività dell'Associazione con la	
	loro opera e le loro competenze e conoscenze ed in caso di ammissione	
	s'impegnino ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione	
	nonché la Normativa Applicabile.	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione e "risponda ai requisiti di cui	
	sopra" ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga,	
	oltre alle proprie generalità, anche la dichiarazione di conoscere ed	
	accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e	
	l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi.	
	Sull'istanza si pronuncia, con criteri non discriminatori e coerenti con le	

	finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, l'Organo	
	Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta)	
	giorni.	
	In esito all'ammissione (che dovrà essere comunicata al richiedente	
	mediante lettera raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento) il richiedente è iscritto nel libro degli associati.	
	Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la	
	disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle	
	comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la	
	domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura	
	per l'adesione all'Associazione del soggetto, la cui domanda sia stata	
	accolta.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può	
	chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si	
	pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei	
	casi previsti dal successivo articolo 8.	
	Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a	
	termine.	
	Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati	
	La qualifica di associato è a carattere permanente, ma l'associato può	
	recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al	
	Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o	

	altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto	
	l'Associato a comunicare il proprio recesso.	
	La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della	
	ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione, ma	
	non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno	
	in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso	
	non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.	
	La qualifica di associato si perde oltre che per recesso, per morte e per	
	esclusione anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.	
	L'associato che perda i requisiti per l'ammissione o che sia venuto meno in	
	modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia	
	gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun	
	associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo	
	Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso	
	all'assemblea.	
	Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente	
	del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute	
	e si delibera della sua esclusione.	
	La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la	
	decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso	
	mediante lettera raccomandata.	
	La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua	
	comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato	
	medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.	

	La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di	
	associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a	
	quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro	
	tale termine essa sia impugnata innanzi all'Assemblea la quale può	
	accogliere o meno il ricorso. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione	
	cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trovi; in caso di non	
	accoglimento dell'impugnazione l'associato è escluso dal momento in cui	
	gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato	
	può essere riammesso.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,	
	rivalutabili né trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Art. 9) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente (del Consiglio Direttivo e così dell'Associazione);	
	d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o	
	sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);	
	e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione (qualora la sua	
	nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea).	

	Art. 10) Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea.	
	L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di	
	democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli associati.	
	L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo assembleare.	
	L'assemblea:	
	- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;	
	– nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;	
	- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque	
	opportuno, l'Organo di Controllo o ne dispone la revoca;	
	- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque	
	opportuno, il Revisore legale dei conti o la società di revisione o ne dispone	
	la revoca;	
	– approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	– delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	– delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;	
	– approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto	
	demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia	
	ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività	
	dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo	
	svolgimento dell'Assemblea;	
	– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione	

	dell'Associazione;	
	– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che	
	respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un	
	associato;	
	– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede	
	dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio	
	Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da	
	almeno un decimo degli associati.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del	
	giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda	
	convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni	
	associato (all'indirizzo risultante dal libro degli associati fatto salvo quanto	
	detto in seguito) a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la	
	prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di	
	posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione	
	o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente	
	pervenuta all'Associazione.	

	L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Consiglieri ed ai	
	membri dell'Organo di controllo (se nominato) nelle stesse modalità e	
	termini in cui deve essere inviato agli associati.	
	L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche	
	in mancanza di convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti	
	i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo (se nominato).	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni	
	nel libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è	
	stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto sia esso persona fisica o Ente.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato	
	che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'organo di	
	controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione mediante speciale	
	delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un	
	associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque)	
	deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento)	
	associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in	
	assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la	
	verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario	
	nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi	

	previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il	
	relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di	
	assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei	
	partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il	
	Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti	
	l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli	
	associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di	
	convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano	
	le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento	
	dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e	
	gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno,	
	nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;	
	d)ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei	
	quali gli intervenuti possono affluire.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove	

	sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza	
	della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi	
	dai presenti in proprio e/o per delega, fatto salvo quanto oltre indicato.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti, fatto salvo quanto oltre	
	indicato.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto dell'Associazione	
	occorre la presenza sia in prima che eventualmente in seconda	
	convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti in proprio e/o per delega(sia in prima che	
	eventualmente in seconda convocazione).	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati sia in prima che eventualmente in seconda	
	convocazione.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il	
	Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 11) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione	
	dell'Associazione.	
	E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria	

	dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;	
	– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	– convocare l'Assemblea degli associati;	
	- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;	
	– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee	
	approvate dall'Assemblea;	
	- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione	
	nell'ambito de medesimo Comune;	
	- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi,	
	filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e	
	direzionali, comunque denominate;	
	– compiere tutti gli atti e contratti a contenuto e valenza patrimoniale	
	riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni	
	mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre qualunque tipo di finanziamento con Banche	
	ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la	
	Pubblica Amministrazione;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà	

	dell'Associazione o ad essa affidati;	
	– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;	
	– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure	
	selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante	
	partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS	
	(Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese,	
	o altre modalità simili o assimilate;	
	– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli	
	atti;	
	– promuovere ed organizzare gli eventi associativi;	
	– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente	
	demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche	
	deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I	
	componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche	
	ovvero indicati dagli Enti associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè	
	fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo	
	esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata	
	effettuata. Essi sono sempre rieleggibili.	

	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza	
	professionale;	
	– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;	
	– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli	
	propri dell’associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in	
	presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o	
	incompatibilità per legge.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente:	
	un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno anche un solo membro del	
	Consiglio Direttivo, l'interno Consiglio direttivo si intende decaduto ed	
	occorre dar luogo alla sua rielezione.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per	
	lo svolgimento dell’incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante	
	avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo	
	dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova	
	dell’avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8	
	(otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può	

	essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza	
	diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo se nominato.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in	
	carica, purché i componenti dell’Organo di Controllo (se nominato) siano	
	stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non	
	contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità	
	degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e	
	gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno,	
	nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;	
	d)ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei	
	quali gli intervenuti possono affluire.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono	
	presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e	
	dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.	

	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in	
	modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non	
	partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o	
	dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo	
	dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale	
	da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di	
	interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio	
	astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi	
	ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da parte dei suoi membri.	
	Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore	
	indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di	
	nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non	

	sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 12) Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.	
	E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	Anche la carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.	
	Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice - Presidente se nominato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Naturalmente anche la sua carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	Art. 13) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	

	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e	
	sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei	
	conti a condizione che tutti i suoi componenti siano stati scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed	
	attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle	
	linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a	
	tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni dell'associazione o su determinati affari.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza	
	diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea	
	che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I	
	componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma. Nel caso di organo di	
	controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	
	uno dei componenti.	
	L'organo di controllo collegiale sarà composto da tre membri.	

	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.	
	Art. 14) Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. secondo comma.	
	Art. 15) Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.	
	B) Funzione	

	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così	
	come definita nel presente Statuto.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione	
	anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti	
	attività:	
	– la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta	
	cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta,	
	alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque	
	superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o	
	compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate	
	esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni	
	economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di	
	quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti	
	gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano	

	erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi	
	direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non	
	costituiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale;	
	– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni	
	specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.	
	Art. 16) Bilancio di esercizio (ed eventuale bilancio sociale)	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo	
	deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio	
	di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente;	
	detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole	
	poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le	
	modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere	
	secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in	
	detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti	
	provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (se nominati).	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e	
	depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale	

	redatto con le modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato	
	annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet	
	della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo,	
	all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
	Art.17) Libri	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura	
	dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi	
	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone	
	preventiva richiesta scritta di consultazione all'organo amministrativo con	
	un preavviso di almeno trenta giorni.	
	Art.18) Lavoratori	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.19) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo del competente Ufficio del registro del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o nelle more della piena operatività dell'Ufficio di cui prima, a fini di utilità sociale.

Art.20) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed, in quanto compatibile, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

F.to: Carmela BELLOISI, ESPOSITO Pasquale, DE LUCA Pasquale, FESTA
Pasquale, Marco MAZIO, notaio sigillo.

[illegible]